



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 302-21

Al Signor  
Presidente del  
Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati  
Cuneo

Al Signor  
Presidente della  
Camera Penale del  
Piemonte Occidentale  
e Valle d'Aosta  
"V. Chiusano"  
Sezione di Cuneo

**Oggetto: Decreto ministeriale 13 gennaio 2021  
recante "Deposito di atti, documenti e istanze  
nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
ampliamento delle previsioni di cui all'art.24, 1 c. D.L. n.137/2020**

Con Decreto ministeriale del 31 gennaio scorso si è ampliata la categoria degli atti per cui è previsto il deposito mediante il Portale del processo telematico di cui all'art.24, c.1 D.L. n.137/2020 (convertito in legge 18.12.2020 n.176).

Come noto, l'art.24, 1 c. citato ha disposto che «*il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze*» indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure debba avvenire, «*esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico*» individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso.

In tal caso, «*il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento*».

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo preannunciava che inoltre che, con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, «*saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico*» con le medesime modalità.

Il decreto ministeriale emanato il 31 gennaio scorso rende concreto quanto preannunciato, disponendo che «*Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della*

*nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia" (art.1)*

L'entrata in vigore della disposizione è prevista al 5 febbraio prossimo (art.2).

Da aggiungere che l'art. 24, comma 6 DL citato ha introdotto la sanzione dell'inefficacia per gli atti di cui al comma 1 (memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., nonché l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'articolo 410 c.p.p., della denuncia di cui all'articolo 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 c.p.p., come individuati dal D.M. 31.1.2021), nel caso in cui siano inviati, erroneamente, via PEC anziché tramite il prescritto "*portale del processo penale telematico*", stabilendo che tale invio "*non è consentito*" e, se effettuato, "*non produce alcun effetto di legge*".

Pertanto, dal **5 febbraio 2021** i difensori potranno esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale telematico per depositare:

- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p;
- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.

Poiché l'elenco comprende anche la denuncia e la querela occorre precisare che qualora non siano collegate a un procedimento già instaurato, il personale di segreteria deputato al Portale provvederà a inoltrarle alla Segreteria Affari Generali, cui competerà di stamparle e trasmetterle al magistrato di turno ordinario o specialistico a seconda della materia.

Resta comunque fermo che tutti gli atti diversi da quelli che devono obbligatoriamente essere trasmessi tramite il Portale, potranno essere inoltrati dal difensore mediante pec all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio [depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it).

Riguardo alle indicazioni operative sulle modalità di accesso e di deposito telematico degli atti con cui gli Avvocati dovranno trasmettere questi atti, non resta che qui integralmente richiamare quanto già disposto con il provvedimento del 30 novembre 2020, a suo tempo inoltrato.

Si ribadisce, infine, che i difensori potranno inoltrare gli atti in qualunque giorno ed a qualunque orario, mentre il personale prenderà visione degli atti, attestandone il deposito, negli orari di ufficio, dal lunedì al venerdì.

Altrettanto resta inteso che in caso di impossibilità di trasmettere gli atti indicati a causa di malfunzionamenti imputabili agli applicativi e che non possano risolversi in tempo utile a non ledere l'esercizio dei diritti di difesa che debbano essere fatti valere entro termini stabiliti, sarà inevitabile accettare il deposito cartaceo.

Restando a disposizione per eventuali osservazioni o quant'altro necessario, si ossequia

Cuneo, 30 novembre 2020.

  
**Il Procuratore**  
Onelio Dodero

[Torna indietro](#)

## Decreto 13 gennaio 2021 - Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

13 gennaio 2021

(pubblicato in GU Serie Generale n. 16 del 21-01-2021)

Il Ministro della Giustizia

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che "al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici";

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'articolo 24, comma 1, "Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevede che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento".

Visto il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei Servizi telematici che richiama il provvedimento n. 5477 del 11 maggio 2020 pubblicato il 12 maggio 2020 sul Portale dei Servizi Telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Rilevato che l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 176 del 2020 prevede l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice procedura penale,

della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

#### **Art. 2**

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2021

IL MINISTRO  
Alfonso Bonafede